

	 REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA ISTITUTO COMPRENSIVO "G. FALCONE" <i>Via Pisa – Piazza Giovanni XXIII – 95037</i> SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) <i>Tel. 095/7512232</i> <i>Codice Fiscale: 81005200878</i> <i>Codice Meccanografico: CTIC8AM007</i> <i>e-mail: ctic8am007@istruzione.it; ctic8am007@pec.istruzione.it</i> www.icfalconelapunta.edu.it	
I.C.S. "G. FALCONE" S.G. LA PUNTA Prot. 0009737 del 30/11/2021 (Uscita)		

Circolare n. 93

A tutto il personale scolastico
Al Sito della scuola
All'albo online
Alla sezione disposizioni generali
– Atti generali di
Amministrazione Trasparente

Oggetto: Trasmissione del Decreto-legge 172 del 26 novembre 2021 contenente prescrizione obbligo vaccinale per il personale scolastico.

Con la presente si porta a conoscenza tutto il personale scolastico che è stato emanato il **Decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021** che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico **a partire dal 15 dicembre 2021.**

Per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, a decorrere dal 15 dicembre, è previsto l'estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito,** la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi **entro 20 giorni dall'invito,** o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione,** la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro:

- dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista;
- o della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021,

e comunque **non oltre i 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 172 del 26 novembre 2021.**

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una **validità di 9 mesi**, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

Ulteriori chiarimenti verranno comunicati tempestivamente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Concetta Matassa)

Documento Firmato Digitalmente (ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e Normativa Connessa)